



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Vione (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2017, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

RILEVATO

che, in sede istruttoria (nota prot. Cdc n. 7140 del 22/04/2020), sono stati richiesti chiarimenti in merito:

1. al FCDE di consuntivo 2017 (che risulta pari ad euro 9.714,06):
 - conferma del metodo di calcolo adottato (ordinario o c.d. semplificato) e, ove il metodo utilizzato sia quello ordinario, fornire delucidazioni sulle entrate considerate "di difficile esazione" e su quelle non considerate tali, ai fini della determinazione del FCDE, con riferimento alle riscossioni del quinquennio 2013-2017.
 - attestazione di congruità dell'accantonamento effettuato a titolo di FCDE nel risultato di amministrazione 2017, da parte dell'Organo di revisione, tenuto conto dell'esiguità dell'importo accantonato, a fronte dell'ammontare complessivo dei residui attivi al 31/12/2017, pari ad euro 603.754,36.
2. al mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente" del DM Interno 18.02.2013, rilevato nell'esercizio 2017, nonché chiarimenti sulle misure adottate per superare la criticità.
3. alla composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017, con particolare riferimento alle quote vincolate e destinate agli investimenti che



CORTE DEI CONTI

risultano non valorizzate (pari a zero), attesa la presenza di un equilibrio di parte capitale pari ad euro 37.542,78.

4. alla cassa vincolata che risulta pari a zero, a fronte di una differenza positiva tra Residui passivi (Titolo 2), pari a euro 335.547,72 e Residui attivi (Titoli 4, 5, 6) di parte capitale, pari a euro 162.647,39 (fonte: sito finanza locale del Ministero dell'Interno).
5. alla nota informativa allegata al rendiconto, la quale non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (punto 13 – pag. 19 del questionario).

CONSIDERATO

che l'Ente ha fornito i chiarimenti ai rilievi formulati (nota prot. Cdc n. 8358 del 19/05/2020) e che, sulla base degli elementi acquisiti e tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale;

P.Q.M.

comunica, con la presente, gli esiti istruttori sul questionario relativo al rendiconto 2017.

Si raccomanda, in particolare, all'Ente:

- di porre costante attenzione alla congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE, nel rispetto dei principi contabili, secondo cui, *inter alia*, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.
- di monitorare attentamente l'ammontare dei residui passivi, stante l'accertato sfioramento, nel 2017, del parametro di deficitarietà n. 4, di cui al D.M. 18/02/2013. Sul punto, nel prendere atto che il ritardo nei pagamenti è, secondo quanto dichiarato dall'Ente, imputabile all'attesa "*di rendiconti da parte di altri enti pervenuti in ritardo o negli anni successivi*", si richiede all'Ente di adottare ogni misura organizzativa utile ad evitare le criticità sopra evidenziate, garantendo il rispetto dei tempi di pagamento e un'ordinata gestione dei residui passivi.
- di assicurarsi della corretta imputazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, al fine di garantire una trasparente e reale rappresentazione del risultato di amministrazione e della conseguente parte disponibile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL e dai principi contabili del d.lgs. n. 118/2011. In particolare, sul punto l'Ente riferisce che "*il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 è stato pari ad € 101.372,58 di cui € 49.286,06 è stato accantonato ed € 52.104,52 è stato considerato parte disponibile. Nonostante l'equilibrio di parte capitale ha registrato una somma positiva pari ad € 37.542,78, non è stato indicato questo importo nella parte destinata agli investimenti; tuttavia nell'annualità successiva in sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione, la parte disponibile è stata quasi totalmente applicata per investimenti.*"
- di prestare continua attenzione alla gestione della cassa vincolata, tenuto conto di quanto previsto dai principi contabili, al punto 10 dell'allegato 4/2 al d.lgs.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114381 - 02 771141

e-mail: lombardia.controllo.bs@corteconti.it | corteconti.it | pec: lombardia.controllo@cortecconticert.it

118/2011, in materia di registrazione e utilizzo degli incassi vincolati. Ciò, in particolare, alla luce di quanto riferito dall'Ente nella risposta istruttoria: *"Il saldo pari a 0 della cassa vincolata è stato determinato dalla mancata annotazione per mero errore del vincolo su reversali di incasso relative a contributo dello stato per opere pubbliche a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti nell'ambito del programma denominato "6.000 campanili". Si assicura tuttavia che nell'esercizio finanziario 2018 l'opera, finanziata dal predetto contributo ed imputata al codice di bilancio 16012.02 è stata pagata regolarmente come si evince dall'estratto del rendiconto allegato e che pertanto il vincolo di destinazione del contributo incassato è stato pienamente rispettato."*

- di monitorare attentamente le partecipazioni, atteso che, in merito ai prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, la relativa nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (domanda 13.2, pag. 19 questionario). L'Ente, sul punto, riferisce che *"la nota informativa allegata al rendiconto 2017 non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo in quanto i debiti e i crediti della società erano pari a zero."* Ciò posto, per ragioni di trasparenza, certezza dei dati, prudenza, nonché per scongiurare il sopravvenire di potenziali passività latenti, è necessario che il rapporto debiti/crediti tra l'Ente e le sue partecipate, seppur pari a zero, venga sempre adeguatamente documentato con le opportune asseverazioni degli organi di revisione, come previsto dalla normativa vigente, sopra richiamata.

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

Il Magistrato istruttore
dott.ssa *Marinella Colucci*

MC/dp



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114381 - 02 771141

e-mail: lombardia.controllo.bs@corteconti.it @corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it